

Ordinanza sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM)

Modifica del ... [disegno del 02.06.2009]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2003¹ sull'equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 6a Deposito dell'arma personale

¹ L'arma personale può essere depositata gratuitamente presso la BLEs senza indicare motivi. È fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4.

² I Cantoni possono, in conformità con le direttive della BLEs, offrire a loro spese la possibilità di depositare l'arma personale presso organi cantonali.

³ Il militare è responsabile del ritiro tempestivo dell'arma depositata in vista dell'adempiimento degli obblighi fuori del servizio in relazione con l'arma personale o dell'entrata in servizio per un servizio militare.

⁴ Le spese di viaggio e di trasporto sono assunte dal militare.

Art. 7 Ritiro cautelativo dell'arma personale

¹ Se vi sono segni o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un imminente abuso dell'arma personale, il comando di circondario ordina il ritiro cautelativo dell'arma personale. Esso può incaricare i corpi di polizia cantonali dell'esecuzione del ritiro cautelativo.

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, può incaricare il comando di circondario del ritiro cautelativo dell'arma personale oppure ordinarlo esso stesso e farlo eseguire dalla Sicurezza militare.

³ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici civili curanti, gli psichiatri e gli psicologi che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, ne informano senza indugio il comando di circondario, il Servizio medico militare o lo Stato maggiore di condotta dell'esercito. I militari devono comunicare le pertinenti informazioni al loro comandante. In casi giustificati, esso avvia immediatamente le misure necessarie.

¹ RS 514.10

⁴ Anche terzi che hanno accesso all'arma personale possono, indicando i motivi, consegnarla alla BLEs o alla polizia in vista del deposito cautelativo.

⁵ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se l'arma viene ritirata definitivamente oppure riconsegnata al militare. Esso è autorizzato a rilevare i dati e a ordinare le indagini necessari per la sua decisione.

Art. 11 cpv. 1 lett. d e cpv. 4

¹ Quando lasciano l'esercito, i militari ricevono in proprietà il fucile d'assalto se:

- d. presentano un permesso d'acquisto di armi valido giusta l'articolo 8 capoverso 2 sulla legge sulle armi del 20 giugno 1997² per il fucile d'assalto.

⁴ *Abrogato*

Art. 12 cpv. 1 lett. c e cpv. 3

¹ La pistola diventa, senza attestato di tiro, di proprietà dei militari se:

- c. presentano un permesso d'acquisto di armi valido giusta l'articolo 8 capoverso 2 della legge sulle armi del 10 giugno 1997³ per la pistola.

³ *Abrogato*

II

L'ordinanza del 5 dicembre 2003⁴ sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 Cessione in proprietà di armi in prestito

² Le disposizioni di cui all'articolo 11 capoversi 1 lettere c e d, 2 e 3, nonché agli articoli 14 e 15 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari sono applicabili per analogia.

Art. 53a Misure contro i detentori di un'arma in prestito

¹ Se vi sono segni o indizi che un detentore di un'arma in prestito possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l'arma oppure se vi sono altri segni o indizi di un imminente abuso dell'arma in prestito, il comando di circondario ordina il ritiro cautelativo dell'arma in prestito. Esso può incaricare i corpi di polizia cantonali dell'esecuzione del ritiro cautelativo.

² RS 514.54

³ RS 514.54

⁴ RS 512.31

² Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, può incaricare il comando di circondario del ritiro cautelativo dell'arma in prestito oppure ordinarlo esso stesso e farlo eseguire dalla Sicurezza militare.

³ Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici civili curanti, gli psichiatri e gli psicologi che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, ne informano senza indugio il comando di circondario, il Servizio medico militare o lo Stato maggiore di condotta dell'esercito. I tiratori devono comunicare le pertinenti informazioni al comitato della loro società di tiro. In casi giustificati, esso avvia immediatamente le misure necessarie.

⁴ Anche terzi che hanno accesso all'arma in prestito possono, indicando i motivi, consegnarla alla BLEs o alla polizia in vista del deposito cautelativo.

⁵ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se l'arma viene ritirata definitivamente oppure riconsegnata al detentore precedente. Esso è autorizzato a rilevare i dati e a ordinare le indagini necessari per la sua decisione.

III

L'allegato 1 dell'ordinanza del 2 luglio 2008⁵ sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è modificato come segue:

Lett. a n. 3

Per le pratiche relative a autorizzazioni, esami e omologazioni, nonché per la custodia delle armi sequestrate sono riscossi i seguenti emolumenti:

Franchi

a. Permesso d'acquisto di armi:

3. armi da fuoco

80.—

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)

Modifica del ... [disegno del 02.06.2009]

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003¹ sull'equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 35 Ritiro cautelativo dell'arma personale

¹ Se l'arma personale o l'arma in prestito è stata ritirata a titolo cautelativo o depositata, l'organo o la persona ricevente rileva l'identità della persona che consegna l'arma e si fa confermare per scritto i motivi del ritiro dell'arma. L'arma deve essere consegnata senza indugio a un punto di ristabilimento della BLEs.

² L'organo o la persona ricevente informa senza indugio in merito al ritiro o al deposito:

- a. il militare interessato, se l'arma è stata depositata da terzi;
- b. il comando di circondario del Cantone;
- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito;
- d. il punto di ristabilimento della BLEs.

³ Se l'organo o la persona ricevente non sono autorizzati a custodire l'arma personale, essa deve essere consegnata senza indugio a un organo o a una persona autorizzati.

⁴ Per il ritiro cautelativo non è riscossa alcuna tassa.

⁵ Le disposizioni concernenti gli annunci (art. 28) sono applicabili per analogia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... 2009

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Ueli Maurer

¹ RS 514.101

**Ordinanza del DDPS
sul tiro fuori del servizio
(Ordinanza del DDPS sul tiro)**

Modifica del ... [disegno del 02.06.2009]

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003¹ sul tiro fuori del servizio è modificata come segue:

Art. 51 cpv. 2 e 3

² Non è consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori che non hanno compiuto il 18° anno d'età i fucili d'assalto in prestito. Se hanno compiuto 18 anni, è consentito consegnare loro in custodia un fucile d'assalto in prestito, senza l'otturatore.

³ Non è consentito consegnare in custodia ai giovani tiratori alla pistola le pistole in prestito.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... 2009

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:

Ueli Maurer

¹ RS 512.311